



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI



riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Antonino La Malfa presidente – relatore

Raffaella Calvanese giudice

Francesca Aratari giudice



a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2025 e all'esito dell'esame degli atti, sentito il giudice relatore,

OSSERVA

Con ricorso depositato il 16.6.2025, Illmatic Film Group S.r.l. ha depositato domanda di concordato semplificato ai sensi degli articoli 25 *sexies* e seguenti d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14, deducendo quanto segue:

-che in data 27 settembre 2024 Illmatic aveva depositato - tramite la piattaforma unica telematica creata dal Ministero della Giustizia - istanza di avvio di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex art. 12 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e contemporaneamente l'adozione delle misure protettive del patrimonio aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII; era stato nominato quale esperto il Dott. Fulvio Tranquilli e il Tribunale aveva confermato le misure protettive per la durata di 120 giorni; una successiva istanza di proroga non aveva dato corso ad alcun provvedimento;

-all'esito del periodo stabilito l'Esperto aveva depositato la relazione finale in data 14 aprile 2025, nella quale aveva riferito che *“nonostante la stessa abbia concretamente avviato negoziato con i propri principali creditori,*



*dette trattative di fatto risultano non completamente concluse...la società sicuramente sul lato delle trattative è stata particolarmente impegnata e per quelle avviate **si è attivata con correttezza ed anche in buona fede**, alla individuazione di una soluzione condivisa con i propri creditori..."*

-che sussistono i presupposti di natura soggettiva ed oggettiva per dar corso alla procedura oltre che la competenza territoriale di questo tribunale: il piano di concordato semplificato proposto da Illmatic Film Group S.r.l. si fonda sulla liquidazione volta a massimizzare il valore dell'attivo sociale e a garantire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori, nel rispetto della par condicio creditorum e delle regole di prelazione, mediante l'affitto e la cessione del ramo d'azienda; la società ha stipulato un contratto di affitto "ponte" del ramo d'azienda con Over Take Production S.r.l., società interamente partecipata da Soul Movie Studios S.r.l., primaria realtà nel settore della post-produzione cinematografica, della durata di 10 mesi, con obbligo di acquisto definitivo del ramo d'azienda da parte dell'affittuaria, subordinato all'omologa del concordato, per un valore minimo di € 155.000,00 (suscettibile di incremento tramite procedura competitiva); il ramo d'azienda comprende i principali asset produttivi e creativi della società: diritti su opere cinematografiche ("Cavacane", "Resvrgis", documentario su Califano, "RH positivo"), i relativi tax credit, la partecipazione in "Loco Studios" e il rapporto di lavoro con la dipendente Francesca Delise; il piano prevede inoltre la riscossione dei crediti commerciali residui (€ 11.115,00), l'utilizzo in compensazione dei tax credit già riconosciuti per le opere "RH Positivo" e "Isola delle Rose", il realizzo di ulteriori beni non compresi nel ramo d'azienda (€ 2.212,00) e delle disponibilità liquide esistenti (€ 663,00); e' previsto altresì l'apporto di finanza esterna, in quanto Soul Movie Studios S.r.l. si è impegnata a versare € 25.000,00, destinata a migliorare la soddisfazione dei creditori privilegiati falcidiati e chirografari, con il rilascio di una garanzia a prima richiesta di € 180.000,00 a copertura del prezzo di acquisto del ramo d'azienda;

-che il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi omogenee, secondo criteri di omogeneità giuridica ed economica, e l'applicazione della absolute priority rule;

-che le percentuali di soddisfacimento variano a seconda della classe di appartenenza, con pagamento integrale delle predeuzioni e dei privilegi di primo grado, e percentuali decrescenti per i creditori privilegiati degradati e chirografari;

-che il piano si propone di perseguire la migliore soddisfazione dei creditori e un soddisfacimento superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, sia in termini di tempi che di valore, grazie alla valorizzazione unitaria del ramo d'azienda e all'apporto di finanza esterna;

con successivo decreto del 31.7.25 il tribunale:

-accertata la propria competenza, accertato che l'esperto nella relazione finale *ex art. 17 comma 8 CCII* ha dato atto che la procedura è stata definita negativamente in ragione del mancato conseguimento di intesa con tutti i creditori e dell'impossibilità di accesso ad alcuno degli strumenti previsti dall'articolo 23

commi 1 e 2 CCII, sia dello svolgimento della fase di negoziazione secondo correttezza e buona fede, disponeva il deposito del suo parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte e ha designato ausiliario *ex art. 68 c.p.c.* nella persona dell'avv. Amedeo Pomponio, fissando termine al 22 settembre 2025 per il deposito del relativo parere, ordinando che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore, entro il giorno 3.10.2025 ai creditori;

in data 25.11.2025 si è tenuta l'udienza alla presenza del ricorrente e dell'esperto; non sono state proposte opposizioni;

esaminati gli atti e sentito il relatore rileva il collegio quanto appresso:

in sede di omologa del concordato semplificato il controllo demandato al tribunale è rivolto alla verifica della *'regolarità del contraddittorio e del procedimento'*, del *'rispetto dell'ordine delle cause di prelazione'*, della *'fattibilità del piano di liquidazione'* e dell'idoneità della proposta ad assicurare a *'ciascun creditore'* relativa utilità non determinando *'pregiudizio'* *'rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata'*, oltre al riesame dei presupposti condizionanti la domanda;

ciò posto, si rileva dagli atti che: a) il contraddittorio risulta rispettato avendo la società istante dato prova della rituale comunicazione a tutti i creditori dell'udienza fissata per l'omologazione; b) non risultano violati i parametri distributivi di fonte legale relativi al preventivato soddisfacimento del ceto creditorio; c) il piano proposto risulta giuridicamente e materialmente fattibile; come rilevabile da parere depositato in atti dall'ausiliario Avv. Amedeo Pomponio, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto agli esiti soddisfattivi che deriverebbero dall'alternativa procedura di liquidazione giudiziale e comunque assicura a ciascun creditore una qualche utilità, tenendo conto anche dell'apporto di liquidità in termini di risorse esterne che non troverebbe allocazione in differente procedimento liquidatorio;

il concordato deve quindi essere omologato;

in applicazione dell'art. 25 septies, deve essere nominato un liquidatore; ritiene il collegio che al fine di ridurre i costi della procedura e stante anche la pregressa conoscenza degli atti e della situazione dell'azienda, possa essere nominato in persona dell'attuale ausiliario, considerando che non sussistono ragioni d'incompatibilità tra le due figure, attesa anche la relativa semplicità della liquidazione da compiere su un unico cespite principale;

P.Q.M.



letti gli articoli 25 sexies e ss. CCII:

- omologa la domanda di concordato semplificato presentata da 'Illmatic Film Group S.r.l.';
- designa liquidatore nella persona dell'avv. Amedeo Pomponio;
- dispone la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 45 CCII e la sua comunicazione alle parti.

Roma 11 dicembre 2025.

Il Presidente
Dott. Antonino La Malfa

